



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della IV, VII e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica in Regione Campania” (Reg. Gen. 527)

Ad iniziativa del consigliere Maria Antonietta Ciaramella

Depositata in data 23 marzo 2018 ed acquisita al protocollo informatico in data 23 marzo 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

23 MAR. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Napoli,

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: *"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica in Regione Campania"*

la sottoscritta Consigliera appartenente al Gruppo Consiliare PD, con la presente, trasmettono alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Distinti Saluti

Maria Antonietta Ciaramella



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD*

Proposta di Legge

***“interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica in Regione
Campania”***

A firma del Consigliere

Maria Antonietta Ciaramella



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD*

Relazione descrittiva

L'Italia è il paese con il maggior indice di motorizzazione privata in Europa con 62 veicoli ogni 100 abitanti, rispetto ad una media europea del 46% (dati Euromobility 2009).

Secondo l'ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), l'automobile è utilizzata dall'83% degli italiani, nonostante il 60% degli spostamenti abituali non superi i 5 Km, il 40% non supera neanche i 2 Km ed il 15% un solo Km, e che la distanza di 1 Km è di fatto percorsa agevolmente a piedi, mentre una distanza compresa tra 2 e 5 Km è facilmente percorribile in bicicletta.

Le abitudini sopra descritte hanno un impatto diretto sulla qualità dell'aria, le direttive europee richiedono ai Paesi membri una forte riduzione dei livelli di emissioni atmosferiche, ed in particolare delle polveri sottili, che è possibile raggiungere soltanto attuando politiche finalizzate a spostare quote significative di traffico motorizzato verso altre modalità di trasporto sostenibile.

Inoltre, è evidente che la mobilità attiva negli spostamenti di tutti i giorni e nel tempo libero apporta benefici alla salute individuale, contrastando patologie sempre più frequenti come il diabete e l'obesità, e a quella del pianeta, riducendo l'uso e il consumo di territorio, riqualificando lo spazio pubblico urbano e ricucendolo con il paesaggio circostante e con le aree a vocazione rurale.

La bici non consuma risorse non rinnovabili e non produce emissioni, non ingombra e non fa rumore; è un mezzo ecologico per definizione, ad alta efficienza energetica, ad elevata accessibilità (mobilità di bambini, anziani) e consente notevoli risparmi economici con conseguente miglioramento dei bilanci delle famiglie e della finanza pubblica, riducendo la spesa sociosanitaria.

Secondo l'European Cyclists' Federation (ECF), un contributo utile alla lotta ai cambiamenti climatici si avrebbe se, a seguito di adeguate politiche locali



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

a favore della mobilità ciclistica, entro il 2020 la media europea di spostamenti in bici passasse dall'attuale 4% al 15% e se gli incidenti mortali ai danni dei ciclisti si riducessero del 50%.

Questa legge è volta a realizzare obiettivi di mobilità e intermodalità ciclistica, tesi a favorire una migliore fruizione del territorio e uno sviluppo infrastrutturale con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, inoltre intende garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la realizzazione di una rete ciclabile regionale e le relative infrastrutture.

Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione in Campania

La legge si presenta, da una parte, come recepimento della normativa nazionale in materia di trasporti e mobilità sostenibile e ciclistica, dall'altra come autocoordinamento delle diverse materie di competenza regionale, nonché di indirizzo alle pianificazioni di livello comunale ed intercomunale.

L'aspetto pianificatorio del presente progetto di legge, infatti, parte dalla redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) come già previsto nel collegato alla legge di stabilità 2016 all'art.13 (LR n 6 del 2016) coordinato ed in sintonia, con le norme statali già in vigore dal 15 febbraio 2018 (Legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"). L'art. 5 della Legge n. 2/2018, stabilisce che le Regioni si dotino di un PRMC con cadenza triennale.

Il PRMC, dovrà essere coordinato con gli altri piani e documenti già assentiti dalla Regione Campania, in particolare il Piano Direttore della Mobilità Regionale ai sensi della LR 3/2002 "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistema della Mobilità della Regione Campania", e con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi della LR 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio". Il Piano regionale, dopo la deliberazione della regione deve essere inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima applicazione si prevede che debba essere approvato entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

mobilità ciclistica come previsto dall'art.5 comma 5 della Legge 11 Gennaio 2018, n.2

Il Piano regionale dovrà essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane e deve definire, tra l'altro, la Rete ciclabile regionale e le ciclovie incluse nella Rete denominata Bicitalia che ricadono nel territorio regionale. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

La legge si propone di accelerare il processo di pianificazione ciclabile all'interno di altri strumenti di pianificazione come i Piani Urbani della Mobilità - PUM e come i Piani Urbanistici Generali - PUG e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP.

Obiettivi specifici della proposta di legge regionale sono:

- indirizzi per la formazione del PRMC **(art.2)**;
- la creazione di una rete ciclabile regionale (RCR) in coerenza con l'aspetto morfologico del territorio, valorizzando le dorsali di reti ciclabili, percorsi ed itinerari di media e lunga percorrenza della rete ciclistica nazionale e internazionale assicurando collegamenti e nodi intermodali (stazioni ferroviarie, porti e aeroporti) **art.2**;
- l'istituzione dell'ufficio della mobilità ciclistica in seno al Dipartimento Trasporti **(art.3)**;
- disposizioni finanziarie destinate agli interventi previsti dal PRMC;
- la promozione della fruizione dei servizi di trasporto intermodali grazie ad accordi con i gestori del trasporto pubblico **(art.4)**;
- politiche di contrasto ai furti, realizzazione di una rete di ciclostazioni nei pressi delle principali nodi intermodali e indirizzi per la realizzazione di ciclopoteggi;

Infine, la legge non prevede solo interventi infrastrutturali, ma anche un piano di azioni di comunicazione, promozione ed incentivi (art.4).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

I soggetti attuatori della legge sono (ex art.8):

- Enti Locali: Comuni, Area Metropolitana di Napoli e Province
- Enti Parco e gestori delle aree protette, consorzi pubblici
- soggetti privati.

Vantaggi derivanti dall'approvazione della pdl per i destinatari diretti e indiretti

Il presente progetto di legge, ha lo scopo di promuovere la ciclabilità e la ciclopeditività in tutti i suoi aspetti, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana, in connessione con il trasporto pubblico locale.

L'obiettivo è duplice:

- da un lato, consentire, attraverso itinerari, percorsi e ciclovie sicuri una reale diffusione del trasporto ciclistico come valida alternativa a quello privato a motore negli spostamenti di tutti i giorni (casa-scuola e casa-lavoro) in ambito urbano e suburbano;
- dall'altro, creare le condizioni per sviluppare anche in Campania il turismo in bicicletta che muove ogni anno in Europa oltre 10 milioni di persone e che produce un fatturato di 44 miliardi di euro, secondo la Commissione Europea.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 si provvede mediante le risorse disponibili a valere sulla Missione 10, Programma 05, Titolo 1 (infrastrutture stradali, viabilità, costruzioni piste ciclabili) e conseguente riduzione, di pari importo, della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione Campania, nell'ambito della disciplina generale della mobilità e del governo del territorio e al fine di tutelare il patrimonio naturale, promuove ed incentiva l'uso trasportistico della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani sia per le attività turistiche e ricreative, allo scopo di rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle connesse infrastrutture di rete una delle componenti ordinarie ed essenziali delle politiche della mobilità in tutto il territorio regionale e di pervenire alla realizzazione di un sistema generale e integrato della mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
2. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano tramite:
 - a) la formazione di una rete ciclabile regionale (RCR) integrata con la rete delle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico locale mediante:
 - I. la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
 - II. la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata, anche attraverso politiche di moderazione del traffico;
 - b) la promozione all'utilizzo della bici per gli spostamenti e l'affermazione di una nuova cultura della mobilità sostenibile attraverso l'attivazione di azioni di educazione, formazione e comunicazione per la conoscenza e la diffusione della mobilità ciclistica e dei vantaggi che essa comporta.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).

Art. 2
Sistema e Piano regionale della mobilità ciclistica

1. La Regione Campania elabora il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) con cadenza triennale in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica.
2. Il PRMC individua e programma:



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

- a) il sistema ciclabile di scala regionale, redatto sulla base dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) provinciali, comunali e delle città metropolitane tenendo in considerazione il tessuto e la morfologia territoriale, lo sviluppo urbanistico, il sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale Bicalitalia ed EuoVelo che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;
- b) le priorità strategiche dal punto di vista infrastrutturale e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica;
- c) le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il PRMC, approvato ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, è elaborato secondo una logica partecipativa, tramite la convocazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto permanente a cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti locali e delle società regionali per la mobilità i rappresentanti di associazione ambientaliste e di mobilità ciclistica e sostenibile riconosciute a livello nazionale e operanti a livello regionale.

Art. 3

Ufficio regionale per la mobilità ciclistica

1. Per l'implementazione delle finalità specifiche della legge è istituito l'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica all'interno della Direzione Regionale per la Mobilità.

L'Ufficio regionale della mobilità ciclistica, con la collaborazione dell'ACAMIR:

- a) cura l'elaborazione e l'implementazione del PRMC e ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto all'elaborazione dei PUMS di Comuni, Provincie e Città Metropolitane, ne redige una relazione annuale;
- b) elabora una analisi dettagliata sullo stato di realizzazione della Rete Ciclabile Regionale (RCR), sullo stato manutentivo, sulla necessità di interventi straordinari, sulla verifica d'attuazione degli interventi finanziati.
- c) cura la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistema informativo territoriale (SIT) dedicato alla rete ciclabile regionale, in collaborazione con gli Uffici provinciali interessati dalla pianificazione della mobilità ciclistica, classificando le ciclovie per tipologia e qualità in conformità all'articolo 7. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
- d) progetta e vigila sulla manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa regionale d'intesa con le strutture regionali direttamente interessate;
- e) cura i rapporti con enti e società per l'implementazione dell'uso della bicicletta e dell'intermodalità (bici + treno / bus / nave / aereo) promuovendo eventuali accordi;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

- f) cura la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica - elaborati dall'Osservatorio regionale della mobilità e dal Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale - al fine di permettere a Comuni e Province di attuare politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi quantitative e qualitative realizzate;
- g) cura la partecipazione della Regione Campania a programmi e progetti europei per lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 4
Intese a accordi

1. La Regione è impegnata - in attuazione della presente legge e mediante intese con gli enti interessati - a promuovere il riuso, previa riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguenti manufatti e/o infrastrutture:
 - a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso e ritenute definitivamente non recuperabili all'esercizio ferroviario;
 - b) le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
 - c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade di servizio (forestali, bonifica, acquedotti, enel, gas);
 - d) le altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie, cablaggi;
 - e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali;
 - f) i tratturi.
2. Nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse, la Regione promuove, mediante apposite intese con i gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, sono destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità di ciclisti e altre categorie di utenza della cosiddetta mobilità dolce (non motorizzata).
3. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico e collettivo locale e regionale e delle infrastrutture relative, allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli anche con interventi infrastrutturali finalizzati a eliminare ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.
4. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, con le associazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, il benessere fisico e il miglioramento degli stili di vita.
5. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale e i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

6. La Regione incentiva la diffusione della mobilità ciclistica anche attraverso l'istituzione di premi per valorizzare le buone pratiche a livello locale e provinciale e l'organizzazione di giornate a tema per sensibilizzare l'opinione pubblica all'utilizzo della bici per gli spostamenti urbani.
7. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti e per quelli degli enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione e incentiva le iniziative delle imprese volte a incrementare l'utilizzo della bicicletta tra i lavoratori.

Art. 5
Piani di Province e Comuni

1. Le Province e i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza con la pianificazione regionale.
2. I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo, anche in attuazione dei piani di spostamento casa scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi attrattori di traffico, tra cui i poli scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, i distretti e le zone artigianali e industriali, il sistema della mobilità pubblica e collettiva e, in generale, i luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
3. Le Province, ove possibile/anche nell'ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con la pianificazione regionale e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale a livello sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
I Comuni, anche in forma associata, redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove vigente. I piani comunali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale. Il piano comunale è individuato quale elaborato integrativo del Piano Urbanistico Generale (PUG), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Gli atti di cui al presente comma - se presentati separatamente dal piano cui appartengono - sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del suddetto piano, quale loro variante, o anche anticipatamente a esso.
4. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e dalle Province sono piani di settore dei Piani urbani della mobilità (PUM) e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto, contribuendo



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

a spostare quote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico, perseguono gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico;

5. I piani prevedono, tra l'altro:

- a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti o in via di realizzazione;
- b) la rilevazione delle azioni attivate a livello provinciale e comunale per la promozione della mobilità ciclistica;
- c) gli interventi infrastrutturali di cui avviare la realizzazione nell'arco di tre anni, valorizzando le infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti e garantendone la connessione con le reti ciclabili - esistenti e in corso di formazione - e con il sistema di mobilità in generale;
- d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle ciclovie;
- e) le fonti di finanziamento - pubbliche, private o concorsuali dei due soggetti - che si
- f) intendono attivare per realizzare gli interventi e le azioni di cui al presente articolo;
- g) il programma di interventi educativi e formativi per promuovere la mobilità ciclistica a livello comunale e provinciale;
- h) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degli interventi;
- i) i soggetti pubblici (enti parco, comunità montane, istituti scolastici) o privati, cui compete l'attuazione degli interventi o delle azioni;
- j) un programma coi tempi previsti per la realizzazione degli interventi e delle azioni di cui sopra.

Art. 6
Tipologie degli interventi

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

- a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
- b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
- c) poli di interscambio modale e ciclostazioni;
- d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

- a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
- c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi anche mediante servizio di videosorveglianza e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d'intesa con le società di



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

gestione e presso strutture pubbliche;

messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- f) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- g) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
- h) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
- i) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- j) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico;
- k) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

3. Nel quadro delle indicazioni delle pianificazioni di livello regionale, provinciale e comunale, una quota non inferiore al cinque per cento della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.

Art. 7

Gestione e manutenzione

1. La manutenzione delle ciclovie e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dalla pianificazione regionale, così come dei percorsi e delle ciclovie preesistenti, È a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più Comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati, agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo PD

Art. 8

Soggetti attuatori

1. Province, Comuni ed Enti gestori dei parchi naturali realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli interventi previsti dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli accordi di programma.
2. La Regione, le Province, i Comuni e gli Enti Parco adottano misure idonee ad incrementare l'uso della bicicletta da parte dei propri dipendenti.

Art. 9

Interventi di educazione, formazione e comunicazione per la mobilità ciclistica

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione Campania considera strategiche le attività e gli interventi di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica. A tale scopo promuove, organizza e sostiene iniziative tese a favorire l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, nel quadro di una più ampia azione finalizzata alla diffusione di pratiche e comportamenti orientati alla mobilità sostenibile e attiva, quali ad esempio:
 - a) la promozione e il sostegno finanziario a iniziative e programmi promossi in forma di collaborazione tra diversi enti e istituzioni, pubblici e privati, che favoriscano lo scambio di esperienze, il confronto professionale, l'integrazione dei programmi di lavoro;
 - b) la realizzazione di iniziative di formazione, anche attraverso l'utilizzo dei programmi dell'Unione europea, finalizzate allo sviluppo di competenze e abilità in materia di promozione, organizzazione e gestione di programmi e progetti per la diffusione della mobilità ciclistica;
 - c) la promozione e la realizzazione di iniziative di comunicazione, campagne informative, eventi, seminari e ogni altra attività, finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini/utenti all'utilizzo della bicicletta;
 - d) l'individuazione di procedure e strumenti per la programmazione, la progettazione e l'organizzazione delle attività legate alla mobilità ciclistica, caratterizzati dall'orientamento a processi partecipativi capaci di garantire il confronto e la collaborazione dei diversi attori istituzionali e sociali, compresi i singoli cittadini;
 - e) la valorizzazione e il sostegno delle forme di cittadinanza attiva, capaci di stimolare il protagonismo delle comunità locali nella definizione degli obiettivi in materia di mobilità ciclistica.
2. In coerenza con pianificazione regionale, i Comuni e le Province, nell'ambito dei programmi triennali per l'attuazione di interventi per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 6, prevedono:



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo PD

- a) percorsi casa-scuola in bicicletta;
- b) percorsi casa-lavoro in bicicletta;
- c) ciclofficine sociali o popolari;
- d) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- e) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilità sostenibile;
- f) misure di sostegno alla promozione di attività imprenditoriali di servizio di trasporto con conducente o senza, mediante l'utilizzo di cicli a trazione muscolare o pedalata assistita.

Art.10

Clausola valutativa

L'ufficio regionale per la mobilità ciclistica con la collaborazione degli uffici dell'ACAMIR presenta annualmente al Consiglio Regionale ed alla Giunta le relazioni di cui all'art. 3 ed una integrativa sullo stato d'attuazione della presente legge, sugli interventi e i risultati raggiunti.

Art. 11

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 si provvede mediante le risorse disponibili a valere sulla Missione 10, Programma 05, Titolo 1 (infrastrutture stradali, viabilità, costruzioni piste ciclabili) e conseguente riduzione, della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.

Art.12

Abrogazioni

L'entrata in vigore della presente legge abroga i commi 1 a 5, art. 13 Legge Regionale 5 Aprile 2016, n.6, Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana (Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016); abroga inoltre l'art.43 della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Legge finanziaria regionale 2012)

Art.13

Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.